SENATO DELLA REPUBBLICA

10° COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1958

(112^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani » (2103) (D'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli, Di Vittorio ed altri e Pastore ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

Presidente Pag. 1631, 1634, 1638, 1639,
1640, 1643
Angelini
Barbareschi 1633
Вітоззі
DE Bosio, relatore1632, 1637, 1638, 1639,
1649, 1642, 1643
Delle Fave, Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale1635, 1636,
1643
FIORE
Grava
MARIANI 1634, 1638
Monaldi
VARALDO

La seduta è aperta alle ore 9.30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Ragno, Spallicci, Vaccaro, Varaldo e Zugaro de Matteis.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bitossi e Bolognesi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Farina e Flecchia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Delle Fave.

ANGELINI, Segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli, Di Vittorio ed altri, Pastore ed altri: « Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani » (2103) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli, Di Vittorio ed altri, Pastore ed altri: « Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, noi abbiarro già ascoltato un'ampia relazione del senatore De Bosio, che chiuse esprimendosi in termini favorevoli all'approvazione del disegno di legge. Egli si riservava però di proporre alcune modifiche, anche di carattere sostanziale. Desidero inoltre ricordare alla Commissione che è già stata data lettura del parere favo-

112 SEDUTA (22 gennaio 1958)

revole che ci è pervenuto da parte della 2ª Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto-legge 15 aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari;

l'indennità di contingenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, e dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109;

l'indennità di caro vita di cui al decreto legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;

l'indennità di caro pane di cui al decretolegge 7 luglio 1948, n. 1093;

sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1º gennaio 1957.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore De Bosio, un emendamento tendente ad aggiungere nell'ultimo comma, dopo le parole: « uguale per uomo e donna », le parole: « purchè la prestazione della donna sia di valore uguale a quella dell'uomo »; dal senatore De Bosio è stato poi presentato un altro emendamento, tendente a sopprimere, sempre nell'ultimo comma del suddetto articolo, le parole: « a partire dal 1° gennaio 1957 ».

DE BOSIO, relatore. Gli onorevoli colleghi ricordano certamente che nel concludere la mia relazione feci presente che ero favorevole, in via di massima, alle provvidenze stabilite dal disegno di legge, cioè al conglobamento delle varie voci di retribuzione e di indennità, alla parificazione della retribuzione per l'uomo e per la donna, all'adozione della scala mobile, eccetera.

Rilevai però, tra l'altro, che il progetto di legge prevede per la revisione delle retribuzioni e per il conglobamento la retroattività al gennaio 1957, il vostro relatore espose le ragioni di diritto ed anche di opportunità che, a suo avviso, non consigliavano di disporre la retroattività di queste norme.

Anzitutto per il principio generale della irretroattività prescritto dalla legge, specialmente nei rapporti regolanti le obbligazioni, tanto che pei contratti collettivi di lavoro l'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice civile, stabilisce che questi possono avere una efficacia anteriore alla pubblicazione, purchè non preceda la data della stipulazione.

Ricordo di avere anche accennato che la violazione di tale principio poteva venir impugnata davanti alla Corte costituzionale, e che, se fino ad oggi ciò non era avvenuto, era da attribuirsi al fatto che questa non era ancora funzionante.

Ponevo, inoltre, in evidenza l'opportunità di essere cauti in questo campo strettamente legislativo non attinente all'efficacia di un contratto collettivo di lavoro, in considerazione anche dell'opposizione da parte dell'Associazione dei datori di lavoro alle provvidenze che si intende imporre per legge.

Ho desiderato richiamare questi argomenti prima di discutere gli emendamenti, per non dovere ritornarvi sopra esaminando gli articoli.

Come già accennato, il primo emendamento propone di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 1, dopo le parole « uguali per uomo e donna » il seguente periodo: « purchè le prestazioni della donna siano di valore uguale a quelle dell'uomo ».

Gli onorevoli colleghi ricordano che davanti alla 11^a Commissione della Camera dei deputati, a seguito di emendamento proposto da alcuni onorevoli, venne modificato il progetto originario che prevedeva il conglobamento dell'indennità dell'uomo e della donna in base alle diverse retribuzioni fino allora corrisposte, sta-

112^a SEDUTA (22 gennaio 1958)

bilendosi di unificare in una sola voce retributiva il conglobamento sia per l'uomo che per la donna. Questo principio il vostro relatore ha approvato ed accettato.

Ma in questo caso, la retroattività alla data del 1º gennaio 1957 va considerata in modo particolare, perchè si tratta di conglobamento in un'unica voce di retribuzioni di misura diversa, conglobamento che può essere fatto solo dal momento in cui le retribuzioni sono in realtà uguali.

Per la donna, nel gennaio 1957, era stabilita una retribuzione differente da quella dell'uomo; se si dispone il conglobamento in un'unica voce dal gennaio 1957 anche per la donna, è necessario modificare la retribuzione fin da quell'epoca ed applicare il conglobamento su retribuzione non reale.

Questi i motivi per cui ritengo che si debba, anzitutto, chiarire che la retribuzione tra uomo e donna debba essere prevista in conformità di quanto stabilisce la nota Convenzione internazionale, cioè per prestazioni « di valore uguale », come dice la stessa, in secondo luogo, che il conglobamento sia disposto con effetto dall'entrata in vigore della legge.

BARBARESCHI. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti presentati dal relatore, per una ragione molto semplice: i proprietari o i condomini si scelgono liberamente un uomo o una donna, come portiere, a seconda dei criteri coi quali desiderano che venga svolto il lavoro. È indubbio che quando si tratterà del lavoro della pulizia, quasi certamente il lavoro della donna sarà più apprezzabile di quello dell'uomo; è altrettanto indubbio che quando si tratterà di lavori di fatica, le prestazioni dell'uomo saranno superiori a quelle della donna, almeno nella generalità dei casi.

In queste condizioni e tenendo presente queste osservazioni, come facciamo noi a dire « purchè il lavoro della donna sia uguale a quello dell'uomo? ».

Nel complesso è uguale, per determinate caratteristiche è migliore e per altre determinate caratteristiche può non essere uguale.

Pertanto, stabilito il principio che ai portieri è assegnato un determinato salario, questo viene corrisposto sia all'uomo che alla donna; liberi i proprietari e i condomini di scegtiersi un uomo o una donna, a seconda delle prestazioni che preferiscono.

Un'altra questione poi è quella dell'applicazione della legge dal 1º gennaio 1957.

Mi rendo perfettamente conto che tutte le volte che siamo obbligati a dare effetto retroattivo ad una legge ci sentiamo in un certo imbarazzo, ma in questo caso dobbiamo tenere conto che siamo davanti ad una categoria per la quale, per molteplici e giustificate ragioni, non è stato possibile, almeno per moltissimo tempo, procedere ad un regolare contratto collettivo di lavoro, e per la quale abbiamo sempre provveduto con leggi.

Desidero rilevare che il provvedimento all'ordine del giorno fu trasmesso a noi, dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, sin dali'agosto 1957; le categorie interessate molto probabilmente avevano fatto presenti le loro esigenze e la Camera le aveva riconosciute sondate. Infatti, le proposte di legge presentate per raggiungere questo obiettivo furono numerose, e tutte concordi. Ritengo che il problema sia stato proposto alla considerazione della Camera dei deputati molto prima del gennaio 1957. Oggi il disegno di legge in questione è al nostro esame: mi pare che il riconoscimento dell'effetto retroattivo delle disposizioni in esso contenute sia cosa doverosa, per cui pregherei il relatore di non insistere nelle sue proposte di emendamento.

FIORE. Sono sostanzialmente d'accordo con il collega Barbareschi. Sono a conoscenza di tutti gli emendamenti presentati dal senatore De Bosio, che ha voluto dimostrare ancora una volta la sua abilità, nell'esaminare profondamente e attentamente il disegno di legge in discussione.

Secondo il relatore, noi non possiamo votare un disegno di legge con effetto retroattivo, perchè potrebbe intervenire la Corte costituzionale.

Desidero far rilevare al collega De Bosio che non solo il provvedimento riguardante il conglobamento e le perequazioni salariali in favore dei portieri contiene disposizioni con efficacia retroattiva, ma anche diversi altri.

Bisogna considerare che un disegno di legge, che viene presentato con una determinata data di decorrenza, rimane fermo, tra Camera 10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

112^a Seduta (22 gennaio 1958)

e Senato, anche un paio d'anni; dopo che la Camera dei deputati ha dato la sua approvazione, il Senato lo trattiene per mesi. Come si può, in tali condizioni, parlare di retroattività antigiuridica e incostituzionale?

Ritengo che questo non sia giusto, anche perchè il collega De Bosio pone una questione di carattere generale. Forse sarebbe bene evitare di approvare provvedimenti di carattere retroattivo, ma allora sarebbe anche bene che il Parlamento cercasse, nelle sue possibilità, di essere più sollecito nell'esaminare i disegni di legge. Ma perchè danneggiare ora i portieri, che si trovano nella disgraziata posizione di non avere a tutt'oggi un contratto collettivo di lavoro?

Il secondo emendamento proposto dal relatore, tendente ad introdurre il concetto di un'uguaglianza di valore nelle prestazioni dell'uomo e della donna, è evidentemente informato alle norme della Convenzione internazionale n. 100.

La Convenzione ha però un altro valore.

Quando noi diciamo che donna e uomo fanno lo stesso lavoro e possono avere uguale salario ci riferiamo agli operai, agli impiegati, ai lavoratori in generale.

Nel caso in esame, l'applicazione delle norme di cui alla Convenzione n. 100 verrebbe in un certo modo a diminuire la possibilità per la donna portinaia di avere miglioramenti; ma giustamente il collega Barbareschi dice che vi sono dei casi in cui i padroni degli stabili o i condomini preferiscono avere una portinaia anzichè un portinaio, mentre in altri casi ciò non avviene.

Anzi, generalmente il titolare della portineria è un uomo, ma chi esercita la funzione di portinaio è proprio la moglie, che si occupa di tutto. Ed allora, perchè vogliamo fare questa distinzione? Per peggiorare la situazione delle donne, che poi esplicano, ripeto, un'attività che in molti casi è di gran lunga superiore a quella degli uomini?

Desidererei approfittare della discussione che si è aperta su questo articolo, per dire al senatore De Bosio e a tutti i colleghi che il disegno di legge in discussione si trascina da gran tempo, mentre ben si conoscono le aspettative delle categorie interessate. Non mi sem-

bra che gli emendamenti proposti dal relatore siano di grande peso nell'economia della legge, per cui inviterei caldamente la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame senza modificazioni.

Rinviando alla Camera il disegno di legge in discussione, non sappiamo se questo potrà essere approvato prima della chiusura dell'altro ramo del Parlamento. Si corre pertanto il rischio che la Camera dei deputati non possa procedere all'approvazione di un provvedimento sul quale, peraltro, già si è espressa favorevolmente.

È vero che noi abbiamo il diritto di modificare i provvedimenti secondo quanto riteniamo più opportuno. E se gli emendamenti rivestissero carattere di somma importanza, non mi opporrei ad essi. Ma gli emendamenti stessi, se perfezionano il disegno di legge da un certo punto di vista, non hanno valore determinante. Proporrei, quindi, di cercare di rendere operante questo provvedimento, approvandolo nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Tengo a precisare che il disegno di legge all'ordine del giorno è stato trasmesso al Senato solo il 1º agosto 1957 ed è stato assegnato all'esame della nostra Commissione durante il mese di agosto, vale a dire in periodo di ferie; noi ci siamo riuniti alla fine di settembre ed ho disposto affinchè la discussione del provvedimento fosse subito inserita nell'ordine del giorno; ma i colleghi che hanno seguìto il nostro lavoro sanno che non ci è stato assolutamente possibile concludere l'esame prima di ora.

Comunque, fin dal 4 dicembre, abbiamo potuto ascoltare la relazione del senatore De Bosio, il che dimostra che almeno in Senato il disegno di legge in questione ha seguito il suo *iter* regolare.

MARIANI. Desidererei brevemente aggiungere alcune considerazioni a quelle già esposte dai colleghi Barbareschi e Fiore. Se passiamo in rassegna le portinerie delle grandi città, dalle case popolari alle case signorili, noi vi troviamo quasi sempre delle donne. Se si approva l'emendamento aggiuntivo propo10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

112^a SEDUTA (22 gennaio 1958)

sto dal senatore De Bosio, ho il fondato timore, la certezza, direi, che esso darà luogo ad una infinità di proteste e di divergenze.

Sono d'avviso che questo emendamento sia perfettamente inutile.

Condivido le considerazioni esposte dal collega Barbareschi, in merito alla soppressione delle parole « a partire dal 1º gennaio 1957 », soppressione proposta dal relatore.

Mi permetto anche di far rilevare alla Commissione la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Fiore.

Abbiamo già apportato un'infinità di emendamenti ad altri provvedimenti, tra cui quello per il lavoro a domicilio, che non sappiamo quale sorte dovrà subire alla Camera, se cioè sarà approvato o se dovrà tornare ancora al Senato.

Noi rischiamo di essere accusati, come Commissione, di voler bizantineggiare per insabbiare tutte le leggi.

È mai possibile che neanche una legge — si domanderanno gli interessati — approvata dalla Camera possa passare senza modificazioni al Senato?

È una responsabilità non indifferente, anche perchè non sappiamo quale sarebbe il giudizio della Camera dei deputati: accetterebbe i nostri emendamenti o non li accetterebbe? Rinvierebbe il provvedimento al Senato?

E se lo rinvia al Senato, e noi ne discutiamo ancora, si delinea il pericolo, sottolineato molto bene dal senatore Fiore, di non giungere all'approvazione del provvedimento.

Allora contro di noi si leveranno le proteste vivissime degli interessati.

Sono contrario agli emendamenti proposti dal relatore, e faccio appello alla Commissione perchè il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, venga approvato anche dalla nostra Commissione senza alcuna modificazione.

ANGELINI. Sono stato più volte relatore di disegni di legge riguardanti la categoria dei portieri, sia nella passata che nella presente legislatura, e debbo rilevare che nell'attuazione di provvedimenti del genere si è sempre arrivati in ritardo, per la semplice ragione che, almeno dal 1936, non è stato pos-

sibile, per questa categoria di lavoratori, stipulare un contratto direttamente con la controparte. Ogni volta il Parlamento è dovuto intervenire, e mi sembra che sia sempre intervenuto dando ai provvedimenti effetto retroattivo.

Vorrei anche rilevare che mentre per tutte le altre categorie il conglobamento ha effetto dal 1954, per questa disgraziata categoria, che non gode ancora di una tutela sindacale, ha effetto dal 1º gennaio 1957.

MONALDI. Normalmente il conglobamento è stato attuato dal 1º giugno del 1956.

ANGELINI. Per gli statalı, dal 1º giugno del 1956.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'ultimo ritocco del conglobamento risale al giugno del 1956.

ANGELINI. Non mi riferivo alla categoria dei dipendenti statali.

La categoria dei portieri dovrebbe, come tutte le altre, avere un contratto collettivo di lavoro, che non è mai stato possibile ottenere per le note difficoltà, sulle quali è inutile ora richiamare l'attenzione della Commissione. Mi sembra, pertanto, che col conglobamento dal 1º gennaio 1957 questa categoria sia sacrificata rispetto alle altre. Vi è inoltre la preoccupazione, fatta presente anche da altri colleghi, che se questo disegno di legge non venisse da noi approvato nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, forse i portieri non riuscirebbero per molto tempo ad avere il conglobamento, per la fine della presente legislatura.

Apprezzo lo sforzo compiuto dal collega De Bosio per perfezionare il disegno di legge, particolarmente col suo emendamento aggiuntivo all'ultimo comma di questo articolo. Lo emendamento precisa: « purchè la prestazione della donna sia di valore uguale a quella de'l'uomo »; ma mi permetto di rilevare che questa è una norma generale, che andrebbe inserita in tutti i contratti collettivi di lavoro; e in questo caso, a mio giudizio, sarebbe forse

112° SEDUTA (22 gennaio 1958)

più opportuno dire il contrario, e cioè: « purchè la prestazione dell'uomo sia uguale a quella della donna ».

Ad ogni modo, il principio sostenuto dal nostro collega è lodevole, ma, ai fini di una sollecita approvazione del disegno di legge in discussione, pregherei sia il senatore De Bosio, sia gli altri colleghi che volessero eventualmente presentare emendamenti, di desistere dal loro proposito e di approvare il disegno di legge come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, in modo da andare incontro alle esigenze di questa categora, affinchè essa possa godere dei benefici di cui altre categorie, compresa quella degli impiegati dello Stato, già godono.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Onorevoli senatori, ancora una volta il senatore De Bosio, con particolare attenzione e diligenza, ha voluto analizzare questo disegno di legge e proporre degli emendamenti che, dal punto di vista strettamente giuridico, non possono che essere condivisi.

Non direi che il senatore De Bosio spacchi il capello in quattro, direi invece che egli espone tesi valide su un piano strettamente giuridico. Mi sembra però, se il relatore permette, che qui ci sia un errore di prospettiva, quello che i filosofi antichi avrebbero chiamato ignorantia elenchi. Noi cioè valutiamo l'opportunità del provvedimento in termini di stretto diritto, quasi che si trattasse di una legislazione normale, mentre legislazione normale non è.

Si tratta infatti di una legislazione sostitutiva della contrattazione collettiva, che non è stato possibile condurre in sede sindacale. Questo è il punto. Se siamo d'accordo su qusto, è evidente che tutte le eccezioni di ordine giuridico sollevate dal senatore De Bosio, e tutte le altre che si possono sollevare, cadono nel vuoto.

Gli onorevoli senatori sanno che, dopo l'approvazione di questo disegno di legge da parte della Camera dei deputati, durante l'estate si è sviluppata su tutti i giornali, anche su quelli di larga informazione, una vasta polemica. Hanno attaccato la Commissione dell'altro ra-

mo del Parlamento per aver approvato — dicevano alcuni giornali — questo aborto giuridico. Se la sono presa, tra l'altro, col Governo ed in modo particolare con me, che avevo avuto l'onore e l'onere di seguire questo disegno di legge nel suo iter davanti all'altro ramo del Parlamento. Mi sono guardato dall'entrare in polemica, ma va chiarito che ci si trova di fronte ad una sostituzione della contrattazione collettiva. Se si dice che non è consentita una legislazione sostitutiva della contrattazione collettiva sindacale, questa è una tesi. Ma allora tutto il Parlamento avrebbe errato, sostituendo le sue disposizioni a contratti collettivi che i sindacati non hanno potuto stipulare in sede privatistica. Ma poichè, per prassi legislativa ormai acquisita, noi siamo da tempo, come Parlamento e come Governo, su questo piano; poichè, laddove i sindacati, per ragioni valide o meno, non riescono a stipulare contratti, è il Parlamento che, a protezione delle categorie più deboli, interviene e legifera in materia; anche nei caso specifico, ritengo, va considerato che si tratta di legislazione speciale e sostitutiva della contrattazione sindacale.

Non è la prima volta che, in sede di contrattazione collettiva, si retrodatano i benefici anche economici che la contrattazione stabilisce, e neppure è la prima volta che, sul piano strettamente legislativo, si statuisce la retroattività.

Comunque, proprio in materia di portieri, ricordo bene che quando, qualche anno fa, si è trattato di accordare ad essi la tredicesima mensilità, il provvedimento venne approvato alla vigilia di Natale. Anche in quell'occasione, le norme del disegno di legge avevano efficacia retroattiva. Stricto iure, noi avremmo dovuto far decorrere la corresponsione della tredicesima mensilità dall'anno successivo, non da quello che si chiudeva.

Aggiungo anche un'altra considerazione. Ricordo che per la diligenza del relatore della XI Commissione della Camera dei deputati, furono sentite, sia pure in forma privata, le parti interessate, e che esse furono lungamente consultate.

Ho l'impressione che gli interessati, ritenendo di aver già acquisito il diritto alla cor-

112° SEDUTA (22 gennaio 1958)

responsione del conglobamento dal 1º gennaio 1957, avrebbero una grave delusione nel perdere quello che credono di aver già acquisito da tempo.

Per quanto riguarda, poi, la parità di valore nel lavoro dell'uomo e della donna, anche qui giova ricordare come sono andate le cose. Il Governo è legato, attraverso la Convenzione n. 100, ricordata dal senatore Fiore, ad un preciso patto internazionale. Per quel che concerne il settore privatistico e sindacale, ne siamo usciti raccomandando, con una circolare ai sindacati contrapposti, di tener presente questo impegno del Governo in sede di contrattazione sindacale. Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, invece, essendo la prima volta che ci si trova di fronte ad un provvedimento in cui era necessario, come Governo, esporsi, il Governo ha creduto suo dovere tener fede ad un impegno internazionale, e siamo stati proprio noi a dire: in questo caso desideriamo parità tra uomo e donna. Naturalmente, si è parlato di prestazione che avesse uguale valore tra uomo e donna, perchè questa è la precisa dizione.

Oggi, peraltro, nè in sede economica, nè in sede sindacale, nè in altre sedi, si riesce ancora a dare un contenuto preciso a questo concetto dell'uguale valore. Questo è il punto: le discussioni che avvengono, anche in sede sindacale, quando si tratta di stabilire le retribuzioni dell'uomo e della donna, vertono proprio sul concetto dell'uguale valore, che è difficile fissare in termini giuridici ed economici. Ora, includere in una legge una precisazione del genere, può non solo dar luogo a mille contestazioni, ma anche svuotare la norma di ogni valore sostanziale e danneggiare gli interessati.

L'istituto del portierato, per tradizione, per abitudine e per situazione di fatto, è tale che permette obiettivamente l'interscambio tra l'uomo e la donna a seconda della convenienza del datore di lavoro. Quindi, la cosiddetta parità esiste, in termini obiettivi più che in termini subiettivi, nel portierato, dove la donna rappresenta una specie di istituzione nazionale, con grave svantaggio dell'uomo che, quando può, il datore di lavoro cerca di non assumere.

Proprio in questo caso, in cui a noi pare superato il concetto di uguale lavoro, perchè c'è, in termini obiettivi, la parificazione tra l'uomo e la donna, proprio in questo caso — ripeto — il Governo ha volutamente evitato di inserire nel disegno di legge in discussione una precisazione del genere di quella proposta dal relatore, perchè sembra al Governo che l'uguale valore delle prestazioni sia un fatto già acquisito nelle condizioni in cui avviene il lavoro dei portieri nel nostro Paese.

Per queste considerazioni vorrei pregare il relatore De Bosio di ritirare i suoi emendamenti. Mi associo pertanto all'opinione espressa da alcuni onorevoli senatori, i quali ritengono che, nonostante tutti gli inconvenienti che questo disegno di legge presenta, esso debba essere approvato senza modificazioni per le ragioni che sono state accennate.

DE BOSIO, relatore. Ringrazio gli onorevoli senatori che sono intervenuti in questo interessante dibattito e particolarmente il Sottosegretario onorevole Delle Fave. Debbo precisare che avevo proposto l'emendamento relativo alla equiparazione della retribuzione per un uomo e donna, soprattutto per la preoccupazione che potesse venir compromessa la posizione della donna, nel senso che il datore di lavoro finisse col preferire l'uomo, eliminando da questo rapporto la donna.

I chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario mi tolgono questa preoccupazione, per cui non insisto nell'emendamento aggiuntivo.

Non posso, invece, ritirare l'emendamento riguardante la retroattività. L'onorevole Sottosegretario non era presente allorquando feci la relazione. In quella seduta avevo esaminato la questione giuridica e costituzionale insorta a seguito dell'approvazione del presente disegno di legge da parte della Camera dei deputati. Infatti, contrariamente al parere negativo della Commissione di giustizia dell'altro ramo del Parlamento, avevo aderito ai principi che fanno distinzione tra legislazione normale e legislazione di natura sindacale eccezionale, di cui è oggetto il presente disegno di legge. Avevo soggiunto però, nella mia relazione, che se si può ammettere di legiferare in questa materia, pur entro i limiti propri della prassi sin-

112° SEDUTA (22 gennaio 1958)

dacale, era indispensabile attenersi strettamente alle norme proprie di questa.

In tale occasione rilevai che anche nella materia dei contratti collettivi di lavoro, la retroattività non è ammessa, come evincesi dalla disposizione generale contenuta nell'articolo 11 del Codice civile, se non in riferimento alla data di stipulazione del contratto. La retroattività, dal legislatore più volto deliberata, attiene anche a questa norma.

Nel caso di specie però non si tratta di contratto collettivo di lavoro, che non fu possibile concludere, non importa per colpa di chi, ed appunto per questo sostenevo e sostengo che la carenza contrattuale deve essere eliminata con una norma di legge che non vada oltre i principi generali del diritto. Stabilire la retroattività nel nostro caso significa violare la citata disposizione sindacale ed anche i principi generali del diritto.

Questi principi non si riferiscono a rapporti di diritto pubblico, ma alla disciplina propria delle obbligazioni, dato che la presente legge interviene nei rapporti contrattuali, sostituendo alla volontà delle parti la volontà del legislatore. È questo il problema giuridico-costituzionale che abbiamo superato. Ma, superato questo, è lecito derogare anche ad altre norme generali che non attengono strettamente alla materia sindacale? Cioè al principio del rispetto delle obbligazioni concluse e già eseguite? Questo è il motivo che non mi consente di aderire alla proposta retroattività.

A questo proposito permettetemi di accennare alla discussione svoltasi avanti il Senato nella precedente legislatura, relativa alla nullità dei contratti privati di compravendita di immobili non registrati in termine, comminata dalla legge durante il periodo bellico. Ricorderete certo l'importante discussione, durata diverse sedute, conclusasi con la reiezione del progetto di legge mirante a rendere valide retroattivamente tali convenzioni private. Il Senato si pronunciò in modo categorico per la irretroattività, sebbene vi fossero stati molti argomenti di carattere sociale e morale, che militavano a favore del principio opposto.

Si tratta, pervero, di principio di ordine generale nella disciplina delle obbligazioni, che il legislatore non può intaccare. La norma, ad esempio, dell'articolo 6 del presente disegno di

legge nulla ha a che vedere con la materia sindacale, regolando esclusivamente i rapporti dei contratti privati di affittanza tra locatari e inquilini; tale disposizione venne approvata, ritengo per mero errore, dalla Camera dei deputati, nonostante il parere contrario dell'onorevole Sottosegretario Delle Fave, il quale giustamente rilevò al riguardo l'incompetenza del legislatore.

Concludendo, confermo di ritirare l'emendamento riguardante l'eguaglianza ai fini della prestazione tra uomo e donna; mantengo, invece, l'emendamento relativo alla retroattività, non solo per i princìpi di diritto esposti, ma anche perchè mi sembra che non si possa fare il conglobamento delle retribuzioni al 1º gennaio 1957 in un'unica voce eguale per uomo e donna, quando, a quell'epoca, tali retribuzioni erano diverse. Si potrà fissare una voce unica dal momento in cui gli assegni sono parificati, altrimenti si va a rischio di creare grave confusione.

MARIANI. Desidero esporre una pregiudiziale, ed è questa: che si passi all'esame degli articoli senza discutere gli emendamenti, in modo da arrivare all'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

D'altra parte, poichè la Commissione sembra unanime nel respingere gli emendamenti, la discussione dei medesimi sembra superflua.

PRESIDENTE. Vorrei non considerare definitiva la presa di posizione del relatore, il quale dovrebbe tener presenti gli orientamenti che si sono già manifestati in seno alla Commissione.

Pertanto, se la Commissione lo ritiene utile, proporrei di sospendere la discussione per qualche minuto, per dare la possibilità al senatore De Bosio di accordarsi col Sottosegretario di Stato.

DE BOSIO, *relatore*. In astratto potrei, essere d'accordo, ma in pratica e in concreto ritengo inutile la sospensione.

BITOSSI. Se il senatore De Bosio è d'accordo in teoria, non vedo perchè non debba esserlo anche in pratica.

112' SEDUTA (22 gennaio 1958)

GRAVA. Dichiaro che voterò contro i due emendamenti presentati dal collega De Bosio, anche se, come avvocato, non dovrei dare il mio consenso ad un disegno di legge che prevede la retrodatazione dei suoi effecti.

Comprendo le ragioni che hanno indotto il senatore De Bosio alla presentazione degli emendamenti, ma, per le ragioni esposte anche da altri colleghi, debbo dichiararmi contrario ai medesimi. Mi permetto di far rilevare al senatore De Bosio che se delle eccezioni sono state fatte per altre leggi, riguardo alla retroattività, un'eccezione si può fare anche per questo caso particolare.

Quanto all'altro emendamento, osservo che, se anche la Convenzione internazionale n. 100 stabilisce che sia necessario, per un egual trattamento economico fra uomo e donna, stabilire la parità di valore delle rispettive prestazioni, non è possibile, in questo caso particolare, accertare tale parità di valore.

VARALDO. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento soppressivo presentato dal senatore De Bosio, non solo per le ragioni di diritto da lui stesso esposte, ma anche perchè ritengo che la retroattività del disegno di legge in discussione porterà delle complicazioni non indifferenti per quanto riguarda i rapporti tra padroni di casa ed inquilini.

DE BOSIO, relatore. Desidero chiarire agli onorevoli colleghi che qui non si tratta di corrispondere un compenso maggiore o minore, ma di eseguire il conglobamento ai fini dell'articolo 2. La norma della retroattività della retribuzione è prevista all'articolo 2, nel quale non si tratta della formazione del conglobamento. Questo va fatto su cifre che, nel momento in cui si stabilisce, sieno già uguali, non su retribuzioni diverse. Il progetto di legge originario prevedeva il conglobamento delle corresponsioni alla donna distintamente da quello per l'uomo, dato che si manteneva un trattamento economico differente, secondo gli assegni corrisposti nel 1957.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento ag giuntivo è stato ritirato dallo stesso propunente, metto in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « a partire dal 1° gennaio 1957 ».

(Non è approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1,

(È approvato).

Art. 2.

Ai portieri ed ai lavoratori, di cui all'articolo precedente, i nuovi minimi di retribuzione derivanti dalla applicazione dell'articolo stesso, saranno aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1957.

Ai portieri autorizzati ad esercitare un altro mestiere nell'interno dello stabile, la retribuzione minima derivante dall'applicazione del precedente articolo potrà essere ridotta in misura non eccedente il 20 per cento.

Anche a questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore D_e Bosio, un emendamento tendente a sopprimere, alla fine del primo comma, le parole « dal 1° gennaio 1957 ». In conseguenza delle votazioni avvenute sull'articolo 1, questo emendamento è da ritenersi decaduto. Ciò vale anche per il successivo articolo 4, al quale il medesimo emendamento è stato proposto.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita, allo scopo di adeguare le retribuzioni di cui alla presente legge a dette variazioni, si farà riferimento agli indici calcolati per la categoria del commercio dalla apposita Commissione nazionale costituita presso l'Istituto centrale di statistica. A fali effetti il valore del punto della scala mobile viene determinato nella allegata tabella.

L'adeguamento delle tabelle contrattuali all'aumento del costo della vita sarà fatto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

112^a SEDUTA (22 gennaio 1958)

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore De Bosio, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, le parole: « Nei casi in cui alcuni elementi del compenso sono concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.), si deve tener conto dei valori degli stessi ai fini della formazione degli indici di cui sopra ».

Faccio osservare al relatore che forse non è necessario conferire veste legislativa ad un semplice chiarimento. Sarebbe sufficiente che esso risultasse dal resoconto.

DE BOSIO, relatore. Dubito che l'articolo come è formulato consideri i compensi corrisposti in natura.

BITOSSI. Mi permetto di far osservare al senatore De Bosio che nel valore del punto che va ad aggiungersi al salario si è anche tenuto conto, mediamente, delle situazioni di carattere particolare citate nell'emendamento del relatore. Naturalmente vi sarà chi perde e chi guadagna.

DE BOSIO, relatore. Nell'articolo si fa riferimento soltanto alla categoria commerciale.

BITOSSI. Ma questa categoria è uguale a quella dell'industria. Quando noi abbiamo stabilito il valore del punto nel settore dell'industria, abbiamo fatto un quadro di tutte le situazioni particolari e ci siamo tenuti nel mezzo.

DE BOSIO, relatore. A seguito di questa spiegazione aderisco al suggerimento del Presidente, cioè, che l'emendamento sia riprodotto nel resoconto come elemento interpretativo per l'applicazione della norma contenuta nell'articolo.

L'emendamento è del seguente tenore: « Nei casi in cui alcuni elementi del compenso sono concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc) si deve tener conto dei valori degli stessi ai fini della formazione degli indici di cui sopra ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. (È approvato).

Art. 4.

Restano escluse dalla operazione di conglobamento di cui al precedente articolo le indennità supplementari stabilite dai contratti provinciali ed in atto vigenti che debbono continuare ad essere corrisposte separatamente dai nuovi minimi derivanti dall'effettuato conglobamento. Anche dette indennità supplementari saranno aumentate del 20 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1957.

(È approvato).

Art. 5.

Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di risotuzione del rapporto di lavoro anche per dimissioni, fatto salvo il caso di licenziamento in tronco, è dovuta una indennità di anziantà pari a 12 giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione dovranno comprendersi anche le indennità supplementani di cui all'articolo 5 ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.).

(È approvato).

Art. 6.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile. Per gli immobili con fitto bloccato si applicano le norme di cui all'articolo 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore De Bosio, un emendamento tendente a sopprimere il primo periodo dell'articolo stesso, ossia le parole « I maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile ».

DE BOSIO, relatore. Permettete che richiami alla vostra benevola attenzione quanto riferii nella mia relazione, allo scopo anche di chia-

112' SEDUTA (22 gennaio 1958)

rire il mio pensiero all'onorevole Sottosegretario Delle Fave, che in quella seduta non era presente.

Così mi espressi sull'argomento: « Il vostro relatore deve richiamare la particolare attenzione degli onorevoli Colleghi sull'articolo 6 del disegno di legge. Esso stabilisce, anzitutto, che per gli immobili con fitto bloccato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253; si accorda ai proprietari degli immobili di rivalersi verso gli inquilini nella misura dell'80 per cento sulla maggiore spesa derivante dalla prescente legge. Disposizione che non occorreva dettare, giacchè l'obbligo è sancito nella legge speciale che disciplina le affittanze prorogate fino a tutto il 1960, fino alla quale epoca quindi deve essere osservata.

Senonchè, lo stesso articolo 6, detta un'altra norma che non rientra nel campo sindacale e che, per di più, viola il principio generale della libertà contrattuale, intervenendo nei rapporti privati di locazione, liberi da vincoli di proroga e di prezzo.

Viene disposto cioè che la maggiore spesa derivante dalla legge per il servizio di portierato stia a carico esclusivo dei proprietari degli immobili. Si tratta di un numero considerevolissimo di rapporti di locazione, che rispecchiano l'incontro della volontà delle parti in regime di libera contrattazione, la quale, avendo valore di legge tra le stesse, non può essere modificata.

D'altro canto non è escluso che in taluno di questi rapporti sia stato pattuito l'obbligo all'inquilino di rimborsare tutte o alcune delle spese di gestione dell'immobile, compresa quella di portierato.

Ora, se questa è stata la volontà delle parti liberamente manifestata, non si comprende perchè tale pattuazione debba venir meno, e si voglia imporre una deroga attraverso un provvedimento occasionale che non ha alcuna connessione col rapporto di locazione. Tanto più che nel maggior numero dei casi queste affittanze riguardano edifici di nuova costruzione affittati a persone abbienti, che non hanno certo bisogno di disposizioni di particolare tutela e che tutela del genere non hanno sollecitato.

Il relatore onorevole Calvi, nel testo unificato da lui predisposto, non aveva previsto alcuna disposizione al riguardo, tanto che nella relazione svolta nella seduta del 3 aprile 1957, così si esprimeva: "C'è ancora una cosa di cui devo parlare, e per la quale mi rimetto alla Commissione, dato che non è inclusa nel testo da me proposto: a chi dovrà fare carico l'onere derivante dall'applicazione della legge? Io non so se sia il caso di richiamarsi alla legge 23 maggio 1950, per la ripartizione dell'onere tra il proprietario dell'immobile e gli affittuari".

Egli aveva la preoccupazione che se non fosse stata ripetuta la disposizione della legge speciale del 1950, questa non sarebbe stata applicabile. Punto di vista che l'omorevole Sottosegretario di Stato Delle Fave condivideva, sottolineando che una disposizione del genere, la riteneva "opportuna per gli immobili a fitto bloccato, ma non per gli altri per i quali non esiste la rivalsa".

Ora, mentre il Sottosegretario di Stato ribadiva il concetto del relatore, escludeva che si potesse dettare disposizione del genere per le affittanze libere.

Di questo delicato problema non si è più discusso durante l'esame dei vari articoli del disegno di legge, mentre nella seduta finale del 26 luglio 1957, dopo che il testo del disegno di legge era già stato formulato ed approvato, l'onorevole Di Mauro presentava il seguente articolo aggiuntivo: "I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico dei proprietari degli immobili".

Il relatore rilevava che la legge sui fitti bloccati stabiliva il diritto di rivalsa nella misura dell'80 per cento. Il Presidente della Commissione, a sua volta, confermava che la norma si palesava superflua, essendo già dettata da una legge in vigore.

L'onorevole Agrimi, a questo punto, proponeva di distinguere fra immobili a canone bloccato e quelli a fitto libero; da tale proposta, punto discussa o vagliata, è derivato l'attuale testo dell'articolo 6 ».

Come avete rilevato non si tratta di questione di forma, ma di sostanza; di questione che non riguarda il rapporto sindacale del portierato ma attiene alla libera contrattazione. Con questa disposizione si regola il di-

112^a SEDUTA (22 gennaio 1958)

ritto di rivalsa tra locatore e conduttore, problema estraneo alla materia oggetto del presente disegno di legge.

FIORE. Ma è il proprietario che è responsabile verso il portiere.

DE BOSIO, relatore. Ciò non riguarda il disposto di questo articolo. Con questo si vuole regolare in modo particolare i rapporti tra locatori e inquilini. Il portiere non c'entra.

Ritengo, pertanto, che questo articolo dovrebbe essere eliminato o, per lo meno, limitato alla seconda parte relativa agli immobili con fitto bloccato.

BITOSSI. Non vedo in questo articolo un inconveniente di carattere giuridico così grave e pesante, ma vedo in esso un atto di giustizia.

Il rapporto di lavoro del portiere interessa il proprietario, e da quando esistono gli immobili il portiere è stato sempre pagato dal proprietario. È intervenuta una legge che pone 1 pagamento del portiere a carico degli inquilini, ma per contingenze di carattere eccezionale, quando, cioè, in virtù di una situazione particolare del nostro Paese, fu stabilito il blocco dei fitti; e allora l'interesse o il tasso di interesse che il proprietario dell'immobile aveva diritto di avere, mediante il canone di affitto, sul valore del capitale investito, veniva bloccato. Terminata questa situazione di carattere eccezionale, quando, cioè, tutti abbiamo dovuto constatare che per ragioni di carattere sociale, non si poteva automaticamente, in un tempo relativamente breve, ristabilire un equo canone, si sono dovate fare una quantità di leggi particolari ed eccezionali, per non gravare ulteriormente il proprietario dell'immobile, cioè colui che ha il rapporto di lavoro col portiere, ma gravare invece chi ancora, in parte, beneficia di una situazione eccezionale.

Se si estende il provvedimento a quegli immobili i cui fitti non sono bloccati, si stabilisce un nuovo rapporto di lavoro.

D'ora in avanti vuol dire che il portiere dipenderà dall'inquilino, e non dal proprietario dell'immobile. Perchè questo? Perchè i fitti degli immobili non bloccati si stabiliscono nel gioco normale della domanda e dell'offerta. Infatti noi possiamo constatare come molti appartamenti siano sfitti. Perchè sono sfitti, malgrado le esigenze di molti cittadini di avere una casa moderna ed adeguata alle loro necessità? Perchè l'affitto è troppo alto e quindi il problema del canone di affitto gioca nell'ambito della normale prassi economica della domanda e dell'offerta.

Se il salario del porticre viene posto a carico del proprietario dell'immobile, sarà questi che, se ne ha la possibilità, farà agire il suo diritto di rivalsa nei confronti di colui che ha in affitto il suo appartamento. Se le condizioni economiche non lo permettono, diminuirà il beneficio derivante dall'investimento del capitale nell'immobile.

Pertanto io ritengo che l'inconveniente giuridico di cui ha parlato il relatore De Bosio si avrebbe proprio qualora si sopprimesse la prima parte dell'articolo 6, perchè si verrebbe a creare una situazione identica, tanto per gli immobili con fitto bloccato, quanto per gli immobili con fitto non bloccato. Si creerebbe così una nuova situazione, che potrebbe essere gravida di inconvenienti da un punto di vista giuridico, per molti proprietari di immobili. Senza contare il fatto che, se noi non stabiliamo chiaramente chi paga, il portiere finirà per non prendere niente.

MONALDI. Ma è il proprietario che paga!

BITOSSI. Sì, ma se non si stabilisce che il proprietario paga anche per gli immobili a fatto libero, quando si tratterà di pagare, lo inquilino potrà obiettare che egli non è tenuto a pagare perchè la legge non lo chiama in causa, e il proprietario potrà dire la stessa cosa; anzi, se quest'ultimo approfondirà la questione, vedrà che nell'articolo c'era un richiamo, che poi è stato tolto, e quindi si arrogherà un diritto di più, con la conseguenza che il portiere correrà il rischio di non percepire le sue spettanze.

Le leggi sono fatte sempre in maniera da evitare, possibilmente, l'evasione dalle medesime. Quando si fa un contratto di lavoro, non si prende in considerazione il datore di lavo-

112° SEDUTA (22 gennaio 1958)

ro onesto e corretto, ma si tiene conto del da tore di lavoro esoso. In questo caso noi dobbiamo tener conto del proprietario dell'immo bile esoso, il quale cercherà tutti i cavilli pos sibili per evadere dalla legge e non dare al portiere quello che gli spetta.

Ritengo, perciò, che se noi sopprimessimo la prima parte dell'articolo, andremmo incontro ad incognite molto gravi, sia dal punto di vista giuridico, che dal punto di vista sindacale.

Pregherei pertanto il senatore De Bosio di ritirare il suo emendamento, o i colleghi di respingerlo.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Desidero anzitutto affermare che il senatore De Bosio ha esattamente riportato le fasi della discussione del provvedimento in esame davanti alla Camera dei deputati.

Desidero rilevare, inoltre, che, per la parte che riguarda il Governo, rappresentato da me anche in quell'occasione, si è prospettata l'opportunità di evitare qualsiasi riferimento all'argomento. La situazione allora era un po' diversa da quella di oggi, perchè allora era pacifico che rimanesse in vigore l'articolo 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253, esclusivamente per i fitti bloccati. In quella legge c'è proprio una norma ad hoc per questi casi. Diversa è la posizione di oggi, in conseguenza dell'intervento dell'onorevole Agrimi, il quale, come è stato ricordato dal senatore De Bosio, per ragioni di equità e di giustizia, propose, presso la Camera dei deputati, di statuire esplicitamente che i proprietari di immobili a fitto libero non dovessero beneficiare delle provvidenze previste dalla legge sopracitata. Per questo ora la situazione è diversa. Si tratta di cancellare una distinzione, già fatta, lasciando compromessa la situazione. Se noi sopprimessimo la prima parte dell'articolo e lasciassimo solo la seconda che dice: « per gli immobili con fitto bloccato si applicano le norme di cui all'articolo 19 della legge 23 maggio 1950 », sorgerebbe legittima la domanda: che cosa succede per gli immobili a fitto non bloccato? Dunque, eliminare quella parte dell'articolo, a mio avviso aumenterebbe l'equivoco, anzi potrebbe legittimamente determinare il rifiuto, da parte dei proprietari di immobili a fitto libero, di accollarsi gli oneri del pagamento.

Io sostenevo la tesi che non nascesse lo emendamento in quella sede, ma dal momento che è nato, sopprimerlo ora significa compromettere seriamente la situazione; perchè una cosa era non farlo sorgere affatto, come io sostenevo, e un'altra cosa è, una volta statuito, andarlo formalmente a sopprimere.

DE BOSIO, relatore. Desidero, se mi è permesso, dare un chiarimento. Il dubbio prospettato dall'onorevole Sottosegretario non mi sembra possibile. La migliore soluzione sarebbe di eliminare l'articolo 6. Volendo mantenerlo, si potrebbe aggiungere questo emendamento: « salvo gli accordi esistenti tra proprietario e inquilino ai fini della rivalsa ».

Il dubbio l'ha fatto sorgere il senatore Bitossi, confondendo il rapporto di portierato con quello di rivalsa del proprietario verso l'inquilino. I diritti del portiere derivano dal contratto, cioè dal rapporto che intercorre tra proprietario dell'immobile e portiere.

Pertanto, mi sembra che eliminare l'articolo 6 sarebbe la soluzione migliore, come giustamente ha osservato il rappresentante del Governo; se si mantiene, è opportuno aggiungere l'emendamento accennato.

PRESIDENTE. Se il senatore De Bosio propone la soppressione dell'articolo, viene di conseguenza assorbito l'emendamento soppressivo del primo periodo del medesimo.

Metto pertanto in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 6, presentato dal relatore, senatore De Bosio.

(Non è approvato).

A questo articolo è stato presentato in via subordinata, dal relatore, senatore De Bosio, il seguente emendamento: « aggiungere, dopo il primo periodo, le parole " salvo gli accordi esistenti tra proprietario e inquilino, ai fini della rivalsa" ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo. (Non è approvato).

10a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

112 SEDUTA (22 gennaio 1958)

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 7.

Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce.

(È approvato).

Per quanto riguarda l'articolo 8 aggiuntivo, presentato dal relatore, esso è da ritenersi ormai superato.

Passiamo ora all'esam $_{\rm e}$ dell'allegato A relativo alla scala mobile, di cui do lettura:

ALLEGATO.

SCALA MOBILE (valore del punto).

Portieri:

prima zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia

Giulia compresa Trieste, Trentino Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo) L. 15,24 seconda zona (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania — Calabana Significa esclusa Po
nia, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —)
Addetti alle pulizie:
prima zona L. 14,30 seconda zona » 12,30
Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'allegato testè letto.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12.

Dott. Mario Caroni Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari